

Linee Guida per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Poste Italiane S.p.A.

ai sensi

**del Regolamento CONSOB adottato con delibera 17221/2010
(Operazioni con Parti Correlate)**

**della Circolare Banca d'Italia 263/2006
(Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Parti Correlate e Soggetti
Collegati)**

**della Circolare Banca d'Italia 285/2013
(Disposizioni di vigilanza per le banche)**

**Approvate dal Consiglio di Amministrazione del 10 luglio 2015
Aggiornate il 6 ottobre 2015
Aggiornate l'11 ottobre 2016**

Sommario

Introduzione	3
1 Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento	5
1.1 Obiettivo del documento	5
1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento	6
1.3 Fonti Normative.....	6
2 Definizioni.....	7
3 Attori, compiti e responsabilità.....	15
3.1 Assemblea.....	15
3.2 Consiglio di Amministrazione	15
3.3 Amministratore Delegato	16
3.4 Collegio Sindacale.....	16
3.5 Comitato	16
3.6 Responsabile BancoPosta	17
3.7 Risk Management BancoPosta	17
3.8 Compliance BancoPosta	18
3.9 Revisione Interna BancoPosta	18
3.10 Funzione di coordinamento centrale	18
3.11 Funzione Proponente	19
4 Processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.....	20
4.1 Individuazione e Gestione del Perimetro Unico delle Parti Correlate e Soggetti Collegati.....	20
4.2 Definizione delle soglie di rilevanza e delle operazioni.....	22
4.2.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza	23
4.2.2 Operazioni di Minore Rilevanza.....	24
4.2.3 Operazioni di Importo Esiguo	24
4.2.4 Operazioni Cumulate	25
4.2.5 Facoltà di esenzione e deroga	26
4.3 Identificazione dell'iter istruttorio e deliberativo	29
4.3.1 Delibera delle Operazioni di Minore Rilevanza	29
4.3.2 Delibera delle operazioni di Maggiore Rilevanza	30
4.3.3 Operazioni di competenza dell'assemblea	31
4.3.4 Delibere Quadro	31
4.3.5 Ulteriori Presidi.....	32

4.4	Flussi Informativi	32
4.4.1	Flussi informativi interni	32
4.4.2	Obblighi Informativi sulle operazioni con parti correlate a sensi del Regolamento Consob ..	33
4.4.2.1	Informativa Finanziaria	35
4.4.3	Segnalazioni di Vigilanza ai sensi della Disciplina Banca d'Italia	35
4.5	Controlli di secondo e terzo livello sul processo	36
4.5.1	Monitoraggio della propensione al rischio	36
5	Disposizioni per le controllate	36

Introduzione

Il presente documento “Linee Guida per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati” (di seguito “Linee Guida”) è stato predisposto da Poste Italiane con l’obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale nella conclusione delle operazioni in cui sussista un potenziale conflitto di interessi.

Il presupposto regolamentare che ha determinato la necessità di predisposizione e pubblicazione delle Linee Guida è duplice:

- Regolamento CONSOB 17221, “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, a cui Poste Italiane si adegua in vista del processo di quotazione;
- Circolare della Banca d’Italia n. 263/2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo V, Capitolo 5, “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati”, applicabile a Poste Italiane con riferimento alle operazioni poste in essere da BancoPosta¹ con soggetti collegati a Poste, ad esclusione della sezione II “Limiti per le attività di rischio”.

Il Regolamento Consob e la Disciplina Banca d’Italia prevedono che gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni debbano assicurare il rispetto costante delle procedure deliberative stabilite e debbano, altresì, perseguire l’obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d’interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

In tale ambito, viene riconosciuta l’autonomia dei soggetti destinatari delle normative nell’individuazione delle soluzioni in concreto adottabili ed è richiesta l’adozione, secondo modalità espressamente statuite, di procedure che assicurino la correttezza e la trasparenza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Correlati.

La Disciplina Banca d’Italia inoltre prevede che i soggetti destinatari della normativa debbano:

- individuare, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possano determinarsi conflitti d’interesse;
- stabilire livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- istituire e disciplinare processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo le Parti Correlate e Soggetti Collegati e individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- istituire e disciplinare processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Parti Correlate e Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l’effettiva applicazione delle politiche interne.

Le presenti Linee Guida rispondono, pertanto, ai requisiti previsti dal Regolamento Consob e dalla Disciplina Banca d’Italia (di seguito, collettivamente, “Normative di Vigilanza”) ed hanno la finalità di definire la

¹ Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti equiparano infatti Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che i servizi di tipo bancario e finanziario e le attività accessorie svolte tramite BancoPosta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2001, n. 144, siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico Bancario e del Testo Unico della Finanza che regolano l’esercizio delle stesse attività da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati, salva l’adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti.

governance e il processo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati poste in essere direttamente da Poste Italiane, anche nell'esercizio di attività BancoPosta, o per il tramite di Società del Gruppo Poste.

E' stata prevista la piena applicazione delle Linee Guida a far data dall'inizio della negoziazione delle azioni di Poste Italiane sul mercato telematico azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana. Fino a quella data sono risultate applicabili solo ed esclusivamente le disposizioni della Disciplina Banca d'Italia e, di conseguenza, l'ambito di applicazione delle Linee Guida è limitato alle operazioni poste in essere da BancoPosta con Parti Correlate e Soggetti Collegati di Poste.

1 Obiettivi, ambito di applicazione e modalità di recepimento

1.1 Obiettivo del documento

La normativa in materia di Parti Correlate e Soggetti Collegati mira a presidiare il rischio che la vicinanza di tali soggetti ai centri decisionali comprometta l'oggettività e l'imparzialità delle valutazioni relative all'effettuazione di operazioni con i medesimi soggetti.

L'obiettivo, pertanto, è quello di prevenire eventuali distorsioni nell'allocazione di beni e risorse, generate dai conflitti di interesse esistenti, e monitorare l'esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati.

A tal fine, il presente documento stabilisce i principi e le regole cui Poste Italiane deve attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e presidiare il rischio derivante da possibili situazioni di conflitto di interessi.

Le Linee Guida per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati prevedono in particolare:

- la definizione di ruoli e responsabilità;
- la definizione delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati rientranti nel perimetro Poste Italiane e relativo censimento;
- il processo per l'individuazione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e i casi di esenzione/esclusione;
- la classificazione delle operazioni sulla base delle soglie di rilevanza e il relativo iter deliberativo;
- i flussi informativi interni e gli obblighi informativi al mercato, alla Consob e alla Banca d'Italia.

Le Linee Guida sono riviste con cadenza triennale e comunque aggiornate in relazione a eventuali:

- modifiche normative;
- revisioni del modello organizzativo e di *governance*;
- significative variazioni del modello di *business* o delle strategie.

Le Linee Guida per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Responsabile BancoPosta. L'approvazione avviene previo parere favorevole del Comitato, come più avanti definito, e del Collegio Sindacale.

L'approvazione delle stesse è comunicata all'Assemblea dei soci e tenuta a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza.

La versione aggiornata delle Linee Guida è pubblicata sul sito internet di Poste Italiane all'indirizzo http://www.posteitaliane.it/it/governance/documenti_societari/operativita_parti_correlate_sogg_collegati_shtml. Il documento è riproposto, per la sezione BancoPosta, anche all'indirizzo http://www.posteitaliane.it/it/governance/documenti_bancoposta/operativita_parti_correlate_sogg_collegati_shtml.

1.2 Ambito di applicazione e modalità di recepimento

L'ambito di applicazione delle Linee Guida per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati si differenzia a seconda della normativa applicata, ovvero quanto previsto dal Regolamento Consob si applica a Poste Italiane S.p.A. (nell'esercizio sia delle attività postali sia di BancoPosta), mentre la Disciplina Banca d'Italia si applica al solo patrimonio destinato BancoPosta. L'ambito di applicazione della disciplina Banca d'Italia riguarda in particolare l'operatività BancoPosta con Soggetti Collegati di Poste.

Stante le previsioni del Regolamento Consob rientrano inoltre nell'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida le operazioni con Parti Correlate di Poste Italiane effettuate per il tramite di società controllate.

I contenuti delle Linee Guida per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati sono inderogabili e si applicano a Poste Italiane S.p.A. e, previo processo di recepimento e per le sole previsioni Consob, alle società da essa direttamente o indirettamente controllate che danno attuazione alle fasi del processo di gestione di propria responsabilità. Le società controllate soggette a discipline speciali, in particolare quelle del settore bancario e assicurativo, il cui sistema di controllo interno è soggetto a discipline di settore, ricevono le presenti Linee Guida e le adottano, adeguandole - ove necessario - alle peculiarità della propria impresa, tenendo conto della disciplina a esse applicabili e in coerenza con la propria autonomia gestionale. Le stesse considerano in particolare gli obblighi previsti al capitolo 5 delle presenti Linee Guida.

1.3 Fonti Normative

- *Regolamento CONSOB 17221, "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010;*
- *Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58, "Testo Unico della Finanza";*
- *Circolare della Banca d'Italia 285/2013, "Disposizioni di vigilanza per le banche", Parte quarta, Capitolo 1 "Bancoposta", introdotto con il 3° aggiornamento del 27 maggio 2014;*
- *Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo V, Capitolo 5, "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati";*
- *Circolare della Banca d'Italia 286/2013, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare", Parte II, Sezione 1;*
- *Principio contabile internazionale IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.*

2 Definizioni²

Amministratori non correlati	Gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.
BancoPosta	Patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta, costituito da Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 2, commi 17 <i>octies</i> e ss. del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.
Capogruppo	Poste Italiane S.p.A.
Comitato	<p>Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati costituito internamente all'organo con funzione di supervisione strategica di Poste Italiane, composto da almeno tre amministratori. Tutti i componenti del Comitato devono essere indipendenti. L'indipendenza viene valutata conformemente all'art. 148 del T.U.F. e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.</p> <p>La composizione del Comitato dovrà, se del caso, di volta in volta essere integrata, al fine di assicurare la presenza di tre amministratori indipendenti e non correlati all'operazione, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza, ovvero la presenza di almeno due amministratori indipendenti e non correlati all'operazione, nel caso di operazioni di minore rilevanza. Ove non sia presente un sufficiente numero di amministratori in possesso dei necessari requisiti, i compiti sono svolti singolarmente dall'unico amministratore indipendente e non correlato all'operazione o, congiuntamente, nel caso in cui ve ne siano due.</p>

² Laddove ritenuto utile, vengono riportate per lo stesso oggetto le diverse definizioni riportate dal Regolamento Consob e dalla Disciplina Banca d'Italia.

Controllo*(Banca d'Italia)*

Controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB:

- i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;
- il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento;
- i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Controllo*(Consob)*

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto <i>(Consob)</i>	Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.
Dirigenti con responsabilità strategiche <i>(Consob)</i>	I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
Disciplina Banca d'Italia	La disciplina delle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati", di cui al Titolo V, Capitolo 5 della Circolare Banca d'Italia 263/2006.
Esponenti aziendali <i>(Banca d'Italia)</i>	Gli esponenti aziendali sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende nel sistema di amministrazione tradizionale gli amministratori e sindaci. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale. In particolare, in BancoPosta, la figura assimilabile al direttore generale è il Responsabile BancoPosta.
Funzione Proponente	Funzioni di Poste Italiane e di BancoPosta che propongono l'operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati o funzioni delle controllate per il tramite delle quali sono effettuate operazioni con componenti del Perimetro Unico.
Gruppo Poste	Ai fini delle presenti Linee Guida, il Gruppo costituito da Poste Italiane e dall'insieme delle società controllate di Poste.

Influenza notevole*(Banca d'Italia)*

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere delle seguenti circostanze:

- a) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- c) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nel presente documento –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Influenza notevole*(Consob)*

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente;
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Joint Venture*(Consob)*

Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Operazioni con Parti Correlate*(Consob)*

Qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di esclusione previsti.

Operazioni con Soggetti Collegati*(Banca d'Italia)*

Transazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- a) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- b) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

Operazioni di Maggiore Rilevanza*(Banca d'Italia)*

Operazioni effettuate da o per conto di BancoPosta con soggetti collegati di Poste in cui almeno uno dei seguenti indici è superiore alla soglia del 5%:

- Indice di rilevanza del controvalore: il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza di BancoPosta tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato;
- Indice di rilevanza dell'attivo: il rapporto tra il totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione e totale dell'attivo BancoPosta. Tale indice è previsto per le attività di acquisizione, fusione e scissione

Operazioni di Maggiore Rilevanza*(Consob)*

Le operazioni, effettuate da Poste o da sue controllate, con Parti Correlate di Poste in cui almeno uno dei seguenti indici è superiore alla soglia del 5%:

- Indice di rilevanza del controvalore: rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società;
- Indice di rilevanza dell'attivo: rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società;
- Indice di rilevanza delle passività: rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società.

Operazioni di Minore Rilevanza

Operazioni di importo superiore all'importo esiguo, ma inferiore alla soglia di maggiore rilevanza.

Operazioni di Importo Esiguo*(Banca d'Italia)*

Operazioni effettuate da o per conto di BancoPosta con i componenti del Perimetro Unico, il cui controvalore non ecceda il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% del patrimonio a fini di Vigilanza di BancoPosta. Fanno eccezione le operazioni concluse con persone fisiche, la cui soglia di esiguità è prevista pari a 200.000 euro. Non sono mai configurabili come operazioni di importo esiguo quelle realizzate a condizioni differenti da quelle standard o di mercato.

Operazioni di Importo Esiguo <i>(Consob)</i>	<p>Sono di importo esiguo le operazioni alle quali non applicano le disposizioni del Regolamento Consob.</p> <p>E' lasciata all'autonomia della società la definizione della soglia di importo esiguo. Per Poste Italiane sono ritenute di Importo Esiguo le operazioni inferiori a 200.000 euro, se concluse con persone fisiche, e inferiori a 1.000.000 di euro, se concluse con persone giuridiche. Non sono mai configurabili come operazioni di importo esiguo quelle realizzate a condizioni differenti da quelle standard o di mercato.</p>
Operazioni Ordinarie <i>(Banca d'Italia)</i>	<p>Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire tali operazioni, si tiene conto dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.</p>
Operazioni ordinarie <i>(Consob)</i>	<p>Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.</p>
Organo deliberante	<p>Il Consiglio di Amministrazione o qualunque Organo o persona fisica, cui sia stato conferito potere di impegnare la Società nei confronti di terzi.</p>
Partecipante	<p>Il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.</p>
Parti Correlate	<p>Insieme delle parti correlate definite dal Regolamento Consob.</p>
Patrimonio	<p>Per le finalità delle presenti Linee Guida, per Patrimonio si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il Patrimonio di Vigilanza di BancoPosta, relativamente all'applicazione della Disciplina Banca d'Italia alle operazioni effettuate tra BancoPosta e una parte correlata/soggetto collegato;b) il Patrimonio netto consolidato di Poste Italiane S.p.A., relativamente all'applicazione del Regolamento Consob alle operazioni effettuate nell'ambito di accordi stipulati tra Poste Italiane e (anche nell'esercizio delle attività BancoPosta) o una sua controllata e una parte correlata/soggetto collegato.
Perimetro Unico	<p>Insieme costituito dall'insieme delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Poste Italiane, così come definiti rispettivamente da Consob e Banca d'Italia. L'insieme è costituito considerando, per ciascuna tipologia di soggetto, la regola più stringente tra quella Consob e Banca d'Italia.</p>
Regolamento Consob	<p>Il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato da Consob con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modifiche.</p>

Società	Poste Italiane S.p.A.
Società collegata (Consob)	Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.
Soggetti Collegati	L'insieme rappresentato dalle Parti Correlate di Poste Italiane e dai relativi Soggetti Connessi ai sensi della Disciplina Banca d'Italia.
Stretti familiari (Banca d'Italia)	Gli stretti familiari sono, i parenti fino al secondo grado ³ e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
Stretti familiari (Consob)	Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: <ul style="list-style-type: none">a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

³ Secondo quanto definito dagli articoli da 74 a 76 del Codice Civile.

3 Attori, compiti e responsabilità

L'osservanza delle Normative di Vigilanza comporta, per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato e di diverse funzioni aziendali di Poste Italiane, di BancoPosta e delle controllate.

Fermo restando che i ruoli e le responsabilità di dettaglio sono specificati nelle procedure operative interne di Poste Italiane e di BancoPosta, di seguito si riportano i compiti più rilevanti degli Organi Aziendali, delle funzioni competenti coinvolte nel coordinamento del processo deliberativo e nella proposta delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, delle funzioni di controllo di secondo e terzo livello di BancoPosta, coinvolte in virtù delle responsabilità di controllo ad esse attribuite dalla Disciplina Banca d'Italia.

3.1 Assemblea

L'Assemblea dei Soci (Organo collegiale deliberativo):

- delibera sulle operazioni rientranti negli obblighi delle Normative di Vigilanza nei casi in cui la competenza a deliberare sia attribuita all'Assemblea dalla legge, dallo Statuto, nonché, per l'attività BancoPosta, dalle disposizioni di vigilanza dettate per quest'ultima da Banca d'Italia;
- delibera sulle operazioni rientranti negli obblighi Consob oggetto di parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato;
- è informata dell'approvazione delle presenti Linee guida;
- è informata almeno annualmente delle operazioni di BancoPosta sottoposte ai soli obblighi Banca d'Italia, che sono state approvate nonostante il parere negativo del Comitato o del Collegio Sindacale.

3.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (Organo con funzione di supervisione strategica):

- approva le "Linee Guida per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati" e i successivi aggiornamenti, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Responsabile BancoPosta (per quanto di competenza di BancoPosta), con i preventivi pareri favorevoli del Comitato e del Collegio Sindacale;
- nomina i membri del Comitato in conformità con i criteri di designazione stabiliti dalla normativa vigente;
- delibera le operazioni di maggiore rilevanza, salvo quelle attribuite alla competenza dell'Assemblea (si veda paragrafo 3.1);
- riceve l'informativa periodica, secondo quanto previsto al paragrafo 4.4.1, sulle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

3.3 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato (Organo con funzione di gestione):

- riceve l'informativa periodica, secondo quanto previsto al paragrafo 4.4.1, sulle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- propone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, le "Linee Guida per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati".

3.4 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale (Organo con funzione di controllo):

- esprime un preventivo e motivato parere, al fine della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità delle Linee Guida, nonché dei successivi aggiornamenti, a conseguire gli obiettivi delle Normative di Vigilanza;
- esprime parere sulle operazioni di maggiore rilevanza di BancoPosta che non siano anche operazioni di maggiore rilevanza a fini Consob, per le quali sia stato interrotto il processo deliberativo per effetto del preliminare parere negativo, o condizionato a rilievi, rilasciato dal Comitato;
- vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi normativi, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art. 2429 c.c. ovvero dell'articolo 153 del T.U.F.;
- riceve l'informativa periodica, secondo quanto previsto al paragrafo 4.4.1 "Flussi informativi interni", sulle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

3.5 Comitato

Il Comitato:

- esprime un preventivo e motivato parere, al fine della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità delle Linee Guida, nonché dei successivi aggiornamenti, a conseguire gli obiettivi normativi;
- formula, ove previsto, pareri preventivi e motivati sulle operazioni di minore e maggiore rilevanza, non rientranti nei casi di esenzione, in merito all'interesse al compimento delle operazioni medesime nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- è coinvolto già nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con facoltà di richiedere informazioni nonché formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria;
- monitora, anche al fine di rilevare eventuali interventi correttivi alle Linee Guida e alle procedure interne, le operazioni effettuate, incluse quelle di minore rilevanza ordinarie e a condizioni di mercato oggetto di reportistica periodica;

Qualora non vi siano almeno due o tre amministratori indipendenti non correlati alla singola operazione, rispettivamente per le operazioni di minore e maggiore rilevanza, la composizione del Comitato verrà integrata secondo quanto indicato nel paragrafo 2 (Definizioni), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

Il Comitato Controllo e Rischi svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Parti Correlate e Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

3.6 Responsabile BancoPosta

Il Responsabile BancoPosta:

- propone, esegue e verifica gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dall'Amministratore Delegato in merito alle operazioni di BancoPosta con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- sottopone all'Amministratore Delegato la proposta per la definizione e revisione delle "Linee Guida per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati" limitatamente alla parte di competenza di BancoPosta;
- riceve l'informativa periodica, secondo quanto previsto al paragrafo 4.4.1, sulle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

3.7 Risk Management BancoPosta

Il Risk Management di BancoPosta, con riferimento alla sola operatività BancoPosta:

- contribuisce alla definizione e aggiornamento del perimetro normativo delle Parti Correlate e Soggetti Collegati e alla valutazione e proposta di estensione volontaria di quest'ultimo⁴;
- cura la misurazione dei rischi, inclusi anche quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- in merito alla propensione al rischio, monitora periodicamente le attività di rischio e le esposizioni in essere con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- fornisce le eventuali evidenze in merito ai gruppi economici di cui venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività, ai fini di una più efficace mappatura delle Parti Correlate e Soggetti Collegati. Contribuisce alla predisposizione delle modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi;
- supporta l'unità responsabile delle Segnalazioni di Vigilanza nella corretta predisposizione dei flussi segnalatici.

⁴ Oltre a quanto previsto dalla normativa applicabile possono essere incluse nel Perimetro Unico anche Parti Correlate e Soggetti Collegati su base discrezionale.

3.8 Compliance BancoPosta

La Compliance BancoPosta, con riferimento alla sola operatività BancoPosta:

- verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- contribuisce alla definizione e aggiornamento del perimetro normativo delle Parti Correlate e Soggetti Collegati e alla valutazione e proposta di estensione volontaria di quest'ultimo⁵.

3.9 Revisione Interna BancoPosta

La revisione Interna BancoPosta, con riferimento alla sola operatività BancoPosta:

- verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Responsabile BancoPosta;
- riferisce periodicamente al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Responsabile BancoPosta circa l'esposizione complessiva di BancoPosta ai rischi derivanti da transazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce, se del caso, revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

3.10 Funzione di coordinamento centrale

La Funzione di coordinamento centrale (Funzione di Poste Italiane che coordina e supervisiona il processo, individuato nella normativa interna):

- svolge attività di coordinamento e di supporto alle funzioni proponenti, con l'obiettivo di assicurare coerenza rispetto ai processi e all'iter deliberativo da seguire;
- è referente del Comitato e del Collegio Sindacale, supportandone l'attività prevista nella gestione delle operazioni (es. verifica, organizza e trasmette l'informativa dell'operazione oggetto di delibera, raccogliendo successivamente i pareri rilasciati);
- predispone, in collaborazione con le funzioni proponenti, le informazioni sulle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati necessarie per la reportistica interna e per l'informativa al pubblico e alla Consob;
- censisce e registra in collaborazione con le altre funzioni di Poste coinvolte, le Parti Correlate e i Soggetti Collegati rientranti nel Perimetro Unico, inviando nei casi previsti i moduli di attestazione.

La funzione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale del supporto delle funzioni di Poste Italiane e BancoPosta a diverso titolo coinvolte nel processo.

⁵ Si veda nota 4.

3.11 Funzione Proponente

La Funzione Proponente⁶:

- prima di ogni operazione verifica (i) se la controparte è inclusa nel Perimetro Unico; (ii) se l'importo, comprensivo della gestione dei cumuli delle operazioni di minore rilevanza, è classificabile come importo di maggiore rilevanza, importo di minore rilevanza, importo esiguo; (iii) la natura dell'operazione (ordinaria o non) e le condizioni applicate (di mercato o standard); (iv) se l'operazione rientra nei casi di esclusione;
- trasmette alla competente funzione di coordinamento centrale di Poste Italiane, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera;
- a seguito dell'apposito iter procedurale, delibera l'operazione se ne è l'organo competente;
- predispose, in collaborazione con la funzione di coordinamento centrale, le informazioni sulle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati necessarie per la reportistica interna, per l'informativa al pubblico e alla Consob.

⁶ Si veda paragrafo 4.2.

4 Processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati

Il processo di gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati posto in essere da Poste Italiane prevede l'identificazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del perimetro delle Parti correlate e dei Soggetti Collegati (c.d. Perimetro Unico) e delle operazioni effettuate con quest'ultimi. Sulla base delle tipologie di operazioni e del loro valore economico sono definite le modalità di delibera e approvazione, nonché i flussi informativi tra le funzioni/organi aziendali e verso Consob/Banca d'Italia.

Nelle Linee Guida sono definiti i processi di:

- individuazione e gestione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati;
- definizione delle soglie di rilevanza e delle operazioni;
- identificazione dell'iter istruttorio e deliberativo;
- predisposizione di flussi informativi;
- controlli di secondo e terzo livello sul processo.

4.1 Individuazione e Gestione del Perimetro Unico delle Parti Correlate e Soggetti Collegati

Il Perimetro Unico delle Parti Correlate e Soggetti Collegati di Poste Italiane, indicato nella tabella sottostante⁷, è applicabile in modo unitario sia ai fini Consob che Banca d'Italia ed è individuato sulla base della definizione di parti correlate Consob e di parti correlate e soggetti connessi di Banca d'Italia.

⁷ Il significato dei termini contrassegnati con (*) è riportato nelle "Definizioni" delle presenti Linee Guida.

Parti Correlate Consob	Soggetti Collegati Banca d'Italia	
	Parti Correlate	Soggetti Connessi
<p>1. Soggetti che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:</p> <p>a) controllano (*) Poste Italiane, ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo;</p> <p>b) detengono una partecipazione in Poste Italiane tale da poter esercitare un'influenza notevole (*) su quest'ultima;</p> <p>c) esercitano il controllo su Poste Italiane congiuntamente (*) con altri soggetti.</p> <p>2. Le società collegate (*) a Poste Italiane;</p> <p>3. Le joint venture (*) in cui Poste Italiane è partecipante;</p> <p>4. I dirigenti con responsabilità strategiche (*) di Poste Italiane o della sua controllante;</p> <p>5. Gli stretti familiari (*) di uno dei soggetti di cui ai punti 1 o 4;</p> <p>6. Le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti 4 o 5 esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.</p> <p>7. Fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani ed esteri, istituiti o promossi da Poste Italiane, a favore dei dipendenti della società o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.</p>	<p>8. Gli esponenti aziendali (*)</p> <p>9. Il partecipante (*)</p> <p>10. I soggetti diversi dai partecipanti in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di Poste Italiane, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.</p> <p>11. Le società o le imprese anche costituite in forma non societaria su cui Poste Italiane sia in grado di esercitare il controllo (*) o un'influenza notevole (*).</p>	<p>12. Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata.</p> <p>13. I soggetti che controllano le parti correlate di cui ai precedenti punti 9 e 10 ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata.</p> <p>14. Gli stretti familiari (*) di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.</p>

Sono inclusi nel perimetro anche i soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento delle transazioni più rilevanti, identificati da Poste Italiane nel personale più rilevante ai sensi delle *policy* interne sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Il censimento di Parti Correlate e Soggetti Collegati rientranti nel perimetro ed il suo aggiornamento periodico è di competenza delle funzioni di Poste Italiane e di BancoPosta interessate a seconda della diversa tipologia di parte correlata o soggetto collegato. Le funzioni aziendali coinvolte nel censimento sono inoltre tenute ad inserire ed aggiornare le informazioni di competenza nell'apposito registro.

Le persone fisiche rientranti nel Perimetro Unico, cooperano con Poste Italiane al fine di consentire un corretto e completo censimento delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi. Le persone fisiche rientranti nel Perimetro Unico, inoltre, devono comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza che possano comportare modifiche del Perimetro Unico stesso.

Le persone fisiche oggetto di censimento sono, pertanto, tenute a dichiarare, con la periodicità e nei tempi stabiliti, attraverso la compilazione di un apposito modulo di attestazione, la propria posizione, elencando le entità nelle quali esercitano il controllo o il controllo congiunto, gli stretti familiari⁸ e le società controllate da quest'ultimi. Le stesse sono inoltre tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione.

Sono previste attività di controllo della completezza delle informazioni fornite dai componenti del perimetro, a seguito delle quali possono essere eventualmente richiesti approfondimenti e conferme.

L'aggiornamento delle Parti Correlate e Soggetti Collegati incluse nel perimetro di Poste Italiane è effettuato con periodicità almeno annuale o comunque ogni qual volta si rilevi una variazione, direttamente o sulla base di comunicazioni effettuate dalle stesse parti correlate.

E' inoltre verificata l'esistenza di rapporti in essere con i gruppi economici. Nel caso in cui uno dei soggetti censiti appartenga ad un gruppo economico, i soggetti che presentano con questo legami di connessione giuridica od economica sono inclusi nel perimetro.

4.2 Definizione delle soglie di rilevanza e delle operazioni

Costituiscono operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, rientranti nelle soglie di rilevanza più avanti definite.

Di seguito si riportano alcune delle principali macro-tipologie di operazioni che, se effettuate con Parti Correlate e Soggetti Collegati, prevedono un iter deliberativo delineato:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai soggetti più rilevanti ai fini delle politiche di remunerazione ed incentivazione di BancoPosta, ferme le esclusioni previste al successivo paragrafo 4.2.5;
- le operazioni connesse alla raccolta di BancoPosta (es. depositi, conti correnti, libretti di deposito, pronti contro termine);
- le operazioni di natura finanziaria (es. negoziazione di strumenti derivati OTC, servizi di investimento, finanza proprietaria);
- le convenzioni, incluse quelle per i servizi di collocamento effettuati per conto di terzi;
- i contratti di acquisto;
- gli accordi contrattuali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati ai precedenti punti.

Non costituiscono operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati le operazioni derivanti da adempimenti di normative primarie, purché effettuate a condizioni di mercato e non negoziate direttamente con Parti Correlate e Soggetti Collegati (es. titoli di stato o garantiti dallo stato acquistati sui mercati regolamentati).

⁸ Per quanto non si tratti di Parti Correlate e Soggetti Collegati ai sensi della presente disciplina, sono censiti come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado, al fine di tenere tali informazioni a disposizione per eventuali richieste dei *Regulators*.

Contestualmente alla rilevazione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati sono state individuate le principali funzioni di Poste Italiane e di BancoPosta che possono dare origine alle medesime operazioni (nel seguito funzioni proponenti). Fermo restando il principio generale per cui si definiscono operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati tutte le transazioni che Poste Italiane realizza con i componenti del Perimetro Unico, l'identificazione delle principali funzioni proponenti è considerata necessaria per consentire attività di sensibilizzazione e formazione laddove si possono originare operazioni significative con Parti Correlate e Soggetti Collegati. A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento alla funzione responsabile degli acquisti, alle funzioni commerciali e di marketing che possono stipulare accordi e convenzioni attive con le controparti, alle funzioni responsabili degli investimenti, etc.

La Società, per il tramite delle funzioni aziendali coinvolte e con il supporto delle funzioni di controllo di secondo livello di BancoPosta, effettua questa attività con cadenza periodica, almeno annuale, e comunque ogni qualvolta se ne rilevi l'esigenza in vista di significativi cambiamenti di carattere strategico, organizzativo e/o di *business*.

La tipologia e l'intensità dei presidi previsti dalle Normative di Vigilanza variano a seconda della rilevanza dell'operazione posta in essere, come di seguito descritto.

4.2.1 Operazioni di Maggiore Rilevanza

Ai sensi del Regolamento Consob e della Disciplina Banca d'Italia, le operazioni di maggiore rilevanza sono quelle per le quali il seguente indice supera la soglia del 5%:

- *Indice di rilevanza del controvalore*: il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il Patrimonio⁹ tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.

Come previsto dalla normativa di vigilanza, se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato/da pagare alla/dalla controparte contrattuale;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale).

Per le operazioni di acquisizione, fusione o scissione la soglia del 5% è calcolata secondo i seguenti indici:

- *Indice di rilevanza dell'attivo*: il rapporto tra il totale dell'attivo della controparte oggetto dell'operazione e il totale dell'attivo dell'entità che compie l'operazione (BancoPosta o Poste).

Come previsto dalle Normative di Vigilanza, per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

⁹ Come definito nel Capitolo 2 "Definizioni", il patrimonio utilizzato per la determinazione della soglia di rilevanza valida a fini Consob (per l'operatività di Poste, BancoPosta o delle controllate) è il Patrimonio netto contabile consolidato. Il patrimonio utilizzato invece ai fini della determinazione della soglia di rilevanza Banca d'Italia per l'operatività BancoPosta è il Patrimonio di Vigilanza BancoPosta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
 - in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- *Indice di rilevanza delle passività*: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo del Patrimonio della società.

I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con una stessa parte correlata/soggetto collegato, il loro valore è cumulato ai fini del calcolo della soglia di rilevanza (per maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo 4.2.4).

Tipologia Operazioni	Soggette a obblighi Consob	Soggette a obblighi Banca d'Italia
Maggiore Rilevanza	Operazioni effettuate da Poste Italiane, BancoPosta o controllate il cui controvalore sia maggiore del 5% del Patrimonio Netto Consolidato di Poste o per le quali gli indici di rilevanza dell'attivo e del passivo superino la soglia del 5%.	Operazioni BancoPosta il cui controvalore sia maggiore del 5% del Patrimonio a fini di Vigilanza.

4.2.2 Operazioni di Minore Rilevanza

Le operazioni di minore rilevanza sono quelle di importo superiore all'importo esiguo e fino alla soglia di maggiore rilevanza.

4.2.3 Operazioni di Importo Esiguo

Alle operazioni di importo esiguo non si applicano le disposizioni delle Normative di Vigilanza. Ai fini Consob è lasciata all'autonomia della Società la definizione della soglia di importo esiguo. In particolare sono definite di Importo Esiguo ai fini Consob le operazioni effettuate da Poste Italiane, dalle controllate o da BancoPosta inferiori a 200.000 euro, se concluse con persone fisiche, e inferiori a 1.000.000 di euro, se concluse con persone giuridiche.

Ai fini Banca d'Italia, sono ritenute esigue le operazioni effettuate da o per conto di BancoPosta con i componenti del Perimetro Unico, il cui controvalore non ecceda il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% del patrimonio a fini di Vigilanza di BancoPosta. Fanno eccezione le operazioni effettuate con persone fisiche, la cui soglia di esiguità è prevista pari a 200.000 euro.

L'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione è comunque tracciato nei sistemi aziendali anche al fine di predisporre un'adeguata informativa per gli Organi aziendali.

Tipologia Operazioni	Soggette a obblighi Consob	Soggette a obblighi Banca d'Italia
Importo Esiguo	Operazioni compiute da Poste Italiane, Bancoposta o controllate non superiori a 200.000 euro se concluse con persone fisiche e a 1.000.000 di euro se concluse con persone giuridiche.	Operazioni compiute da o per conto di BancoPosta, il cui controvalore non ecceda: <ul style="list-style-type: none"> • 200.000 euro, se concluse con persone fisiche; • il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% del patrimonio di Vigilanza BancoPosta, se concluse con persone giuridiche.

4.2.4 Operazioni Cumulate

In caso di più operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata o Soggetto Collegato, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa.

Tali operazioni, infatti, anche se singolarmente non qualificabili come operazioni di maggiore rilevanza, cumulativamente considerate potrebbero superare le soglie previste e quindi essere soggette ai medesimi obblighi delle operazioni di maggiore rilevanza stesse. Non sono comunque comprese tra le operazioni cosiddette cumulate tutte quelle riconducibili a casi di esclusione riportati nel successivo paragrafo 4.2.5.

In sintesi, le operazioni cumulate devono presentare i seguenti criteri di aggregazione:

- *importo*: superiore all'importo esiguo e inferiore alla soglia per la determinazione delle operazioni di maggiore rilevanza;
- *tempistica*: operazioni effettuate nel corso di uno stesso esercizio;
- *soggetto*: operazioni effettuate con una Parte Correlata o Soggetto Collegato;
- *oggetto*: non rilevano le operazioni comprese tra i casi e le facoltà di esclusione;
- *omogeneità o disegno unitario*: nel primo caso si tratta di operazioni accomunate dalla natura e dalle caratteristiche, nel secondo dalla finalità per le quali le operazioni sono effettuate.

4.2.5 Facoltà di esenzione e deroga

Coerentemente con quanto disposto dalla normativa di riferimento, sono identificate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione di tutti o parte degli obblighi procedurali previsti.

Le operazioni per le quali non si applicano le disposizioni delle Normative di Vigilanza, ma solo gli obblighi previsti dall'art. 154-ter del TUF e dall'art. 5, comma 8 del Regolamento Consob, sono:

- le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile;
- le deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 58/1998 e le relative operazioni esecutive;
- le deliberazioni, diverse da quelle di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, degli Esponenti Aziendali, nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche e del personale più rilevante ai fini delle politiche di remunerazione ed incentivazione di BancoPosta, purché siano conformi alle politiche di remunerazione ed incentivazione definite internamente per Poste e BancoPosta;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse del gruppo.

Avvalendosi delle facoltà di esenzione e deroga previste dalla normativa, Poste Italiane esclude dall'applicazione delle procedure deliberative:

- le operazioni di Importo Esiguo¹⁰, come definite dalle presenti Linee Guida;
- le Operazioni Ordinarie;

Sono definite "ordinarie" le operazioni di natura ordinaria (ossia rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria connessa) e concluse a condizioni di mercato o standard.

Al fine di definire le Operazioni "Ordinarie":

- in merito all'oggetto, l'operazione deve essere riconducibile all'attività ordinaria;

¹⁰ L'esiguità dell'importo comporta sempre esenzione, eccezion fatta per le operazioni realizzate a condizioni differenti da quelle standard o di mercato. Rilevano, in particolare, le seguenti casistiche:

- alle operazioni connesse alla raccolta (Depositi, conti correnti, libretti di deposito) non si applica l'esenzione per importo esiguo (che comporterebbe sempre l'esenzione per queste operazioni). Le stesse devono sempre essere sottoposte al preventivo parere del Comitato nel caso in cui le condizioni contrattuali differiscano da quelle standard;
- alle operazioni di vendita degli immobili non si applica l'esenzione per importo esiguo. Le stesse devono sempre essere sottoposte al parere preventivo del Comitato, se effettuate a condizioni non di mercato, tenendo tuttavia conto delle transazioni regolate da specifiche norme;
- le operazioni che comportano perdite, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali non possono mai considerarsi né operazioni ordinarie né operazioni di importo esiguo.

- in merito alla ricorrenza, si considerano solo quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo;
- in merito alla dimensione, si considerano le operazioni che non abbiano dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Società;
- in merito ai termini e alle condizioni contrattuali, si considerano solo le operazioni le cui caratteristiche negoziali non si discostino dalle condizioni standard o prevalenti di mercato;
- in merito al corrispettivo dell'operazione, non rientrano nell'ordinario esercizio delle attività operative le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario;
- in merito alla natura della controparte, non si considerano le operazioni effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

Per "condizioni di mercato o standard" si intendono, in via generale quelle:

- praticate a controparti che non siano componenti del Perimetro Unico con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.;
- desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge.

Non sono mai ordinarie ai fini degli obblighi Banca d'Italia le operazioni di maggiore rilevanza effettuate da e per conto di BancoPosta.

Nel caso di operazioni ordinarie non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dalle presenti Linee Guida per le operazioni con soggetti inclusi nel perimetro; tuttavia, si rende necessario che:

- la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione;
- siano garantiti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi;
- per le operazioni di maggiore rilevanza effettuate da Poste Italiane o delle controllate, per le quali l'ordinarietà consenta la deroga degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.5, commi da 1 a 7, del Regolamento Consob, restano fermi gli obblighi informativi previsti dall'art.114, comma 1, del TUF, nonché dall'art. 5, comma 8 e dall'art.13, comma 3 lettera c) del citato Regolamento;

▪ le operazioni con le società controllate e con società sottoposte a influenza notevole;

Si tratta di operazioni con società controllate, ovvero operazioni con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Nello specifico, si considerano interessi significativi di altre Parti Correlate e Soggetti Collegati:

- a) la partecipazione al capitale della società controllata o collegata (controparte dell'operazione), che comporti l'esercizio di un'influenza notevole;
- b) la presenza di meccanismi e politiche di remunerazione ed incentivazione degli Esponenti Aziendali (comuni a Poste Italiane e alla società controllata o collegata) che dipendono in misura rilevante (superiore al 30% della remunerazione complessiva) dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta.

Non si considerano in ogni caso interessi significativi:

- a) quelli derivanti dalla detenzione di partecipazione nella società controllata o collegata (controparte dell'operazione) da parte di altra società controllata, direttamente o indirettamente, da Poste Italiane;
- b) quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più esponenti aziendali tra Poste Italiane e la società controllata o collegata con la quale l'operazione è svolta.

In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dalle Linee Guida ma sono garantiti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su tali operazioni, anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi.

▪ le operazioni con carattere di urgenza;

Le operazioni che non rientrano nella competenza dell'Assemblea e non devono essere dalla stessa autorizzate, se contraddistinte dal carattere di urgenza, sono escluse dall'applicazione dell'iter deliberativo definito per le operazioni con parti correlate e soggetti collegati, se previsto dallo Statuto pro-tempore vigente. La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificatamente comprovata dall'organo deliberante sulla base delle circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In particolare, per le operazioni soggette agli obblighi Consob, nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere che in caso di urgenza, fermi gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento Consob, le operazioni con il Perimetro Unico siano concluse derogando agli iter autorizzativi previsti per le operazioni di minore e maggiore rilevanza, a condizione che:

- a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Per le operazioni soggette anche o esclusivamente agli obblighi Banca d'Italia, in caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, gli altri organi (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Collegio Sindacale) devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché gli amministratori indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

4.3 Identificazione dell'iter istruttorio e deliberativo

La funzione proponente prima del compimento di un'operazione è tenuta a verificare:

- se la controparte è inclusa nel Perimetro Unico, attraverso l'interrogazione del registro Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- se l'importo, comprensivo della gestione dei cumuli delle operazioni di minore rilevanza¹¹, è classificabile come importo di maggiore rilevanza, importo di minore rilevanza, importo esiguo;
- la natura dell'operazione (ordinaria o non) e le condizioni applicate (di mercato o standard);
- se l'operazione rientra nei casi di esclusione.

Le operazioni effettuate sulla base di contratti, anche pluriennali, conclusi prima dell'entrata in vigore delle presenti Linee Guida¹², sebbene continuino ad esplicare i loro effetti economico-patrimoniali anche successivamente all'entrata in vigore delle presenti Linee Guida, non sono soggette agli iter deliberativi previsti, ma sono esclusivamente oggetto di segnalazione e reporting.

4.3.1 Delibera delle Operazioni di Minore Rilevanza

Il processo deliberativo previsto per le operazioni di minore rilevanza si articola nelle seguenti attività:

- nella fase pre-deliberativa:
 - le funzioni proponenti, con il supporto o per il tramite di un'apposita funzione centrale di Poste Italiane, forniscono con congruo anticipo completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera (es. controparte, tipologia di operazione, condizioni applicate - economiche e non, convenienza economica, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti) al fine di assicurare al Comitato approfondita conoscenza delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati. Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta¹³;
 - il Comitato rappresenta eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare;
- nella fase deliberativa:
 - il Comitato esprime all'organo competente a deliberare un parere preventivo e motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di delibera di operazioni con parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato, questa fornisce analitica motivazione delle ragioni per le quali è stata comunque assunta e puntuale riscontro delle osservazioni espresse dal Comitato;
 - l'operazione è deliberata dagli organi dotati di poteri e deleghe, fornendo adeguata motivazione in merito a:
 - l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;

¹¹ Si veda paragrafo 4.2.4.

¹² Si fa riferimento ad esempio alla Convenzione tra Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti.

¹³ Possono essere fissati limiti all'ammontare complessivo di tali spese previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economiche e contrattuali, nonché di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. La documentazione a supporto della delibera contiene idonee evidenze di tale motivazione;
- l'organo deliberante¹⁴ fornisce al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Collegio Sindacale e, ove si tratti di operatività BancoPosta, al Responsabile BancoPosta un'informativa trimestrale sulle operazioni concluse e sulle loro caratteristiche. Le operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato sono comunicate ai suddetti organi singolarmente non appena deliberate e sono oggetto dell'informativa prevista al paragrafo 4.4.2.

4.3.2 Delibera delle operazioni di Maggiore Rilevanza

Per le operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate e Soggetti Collegati trovano applicazione le regole procedurali previste per le operazioni di minore rilevanza di cui al precedente paragrafo, nonché le seguenti ulteriori previsioni:

- nella fase pre-deliberativa:
 - il Comitato è coinvolto anche nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo ed ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati a condurre le trattative ovvero l'istruttoria.
- nella fase deliberativa:
 - in caso di parere favorevole del Comitato, sono sempre deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione delle materie di competenza dell'Assemblea;
 - per le operazioni BancoPosta (che non raggiungono la soglia di rilevanza a fini Consob):
 - in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale a cui va resa congrua informativa, nei tempi e nei contenuti, sull'operazione. Il Collegio Sindacale, come il Comitato, esprime un parere preventivo e motivato sull'interesse di BancoPosta al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla;
 - in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Collegio Sindacale, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dai sindaci;
 - le operazioni compiute sulle quali il Comitato o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell'assemblea dei soci.
 - le operazioni di maggiore rilevanza soggette a obblighi Consob, per le quali il Comitato abbia formulato parere negativo o condizionato, possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione purché il compimento di tale operazione sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2364 del c.c. (cfr. paragrafo 4.3.3).

¹⁴ In caso di operazioni di minore rilevanza l'organo deliberante deriva dall'assetto delle deleghe di poteri definito dal Consiglio di Amministrazione.

4.3.3 Operazioni di competenza dell'Assemblea

Se la competenza a deliberare operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea, le regole previste nei paragrafi precedenti (paragrafi 4.3.1 e 4.3.2) si applicano alla fase della proposta che il CdA presenta all'Assemblea.

In caso di operazione di maggiore rilevanza soggetta ad obblighi Consob, la cui proposta di deliberazione sottoposta all'Assemblea è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un avviso contrario del Comitato, è previsto, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l'impedimento al compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. In ogni caso il compimento dell'operazione di maggiore rilevanza è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Se previsto dallo Statuto pro-tempore vigente, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento Consob, ove applicabile, le operazioni con Parti Correlate sono concluse in deroga all'iter autorizzativo precedentemente previsto, a condizione che all'Assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, lettere c) e d) del Regolamento Consob, che rispettivamente prevedono che:

- il Consiglio di Amministrazione deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione e le valutazioni di cui al punto precedente siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob.

Se le valutazioni del Collegio Sindacale di cui all'articolo 13, comma 6, lettere c) sono negative, l'operazione deliberata può essere compiuta solo con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti. In caso contrario, si applicano gli obblighi informativi di cui all'articolo 13, comma 6, lettera e).

4.3.4 Delibere Quadro

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere effettuate sulla base di delibere quadro per la cui assunzione devono essere rispettate regole conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

E' in particolare previsto che le delibere quadro:

- in ragione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate, siano adottate sulla base degli iter deliberativi previsti per le operazioni di minore rilevanza e di maggiore rilevanza;
- abbiano efficacia massima di un anno;
- indichino l'ammontare massimo complessivo delle operazioni che si prevede di realizzare nel periodo di riferimento;

- sia data completa informativa trimestrale sull'attuazione delle delibere-quadro al Consiglio di Amministrazione.

Qualora un'operazione, anche se inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti però i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima. A tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

4.3.5 Ulteriori Presidi

Le operazioni con i componenti del perimetro, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle stesse.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere, dia successivamente luogo a perdite, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative decisioni da parte degli organi competenti devono essere prese in osservanza con quanto stabilito ai precedenti paragrafi 4.3.1 e 4.3.2.

4.4 Flussi Informativi

4.4.1 Flussi informativi interni

Gli organi e le strutture deliberanti, anche per il tramite della funzione competente di Poste Italiane, riportano:

- ad evento:
 - al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, all'Amministratore Delegato e, per l'operatività BancoPosta, al Responsabile BancoPosta le operazioni di maggiore e di minore rilevanza concluse con Parti Correlate e Soggetti Collegati nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato. Le informazioni sono inviate tempestivamente a seguito della delibera dell'operazione;
 - all'Assemblea l'informativa sulle operazioni soggette ai soli obblighi Banca d'Italia¹⁵ per le quali gli Organi diversi da quello deliberante ritenevano non sussistente il carattere d'urgenza. In tal caso l'informativa è fornita dagli stessi Organi che hanno rilevato l'insussistenza dell'urgenza;
- con cadenza trimestrale:
 - al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Collegio Sindacale e, per l'operatività BancoPosta, al Responsabile BancoPosta le operazioni di maggiore rilevanza e di minore rilevanza concluse, incluse quelle ordinarie a condizioni standard e quelle la cui rilevanza deriva dal cumulo di operazioni esigue o di minore rilevanza;
 - al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale le operazioni effettuate in attuazione di eventuali delibere quadro adottate.
- con cadenza annuale:

¹⁵ Le operazioni esentate dagli obblighi Consob per il carattere d'urgenza sono, invece, oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile.

- all'Assemblea dei soci le operazioni di maggiore rilevanza BancoPosta compiute nonostante il parere negativo del Comitato o del Collegio Sindacale;
- al Comitato, le operazioni ordinarie, le operazioni compiute con controllate in assenza di interessi significativi di altri Parti Correlate e Soggetti Collegati, le operazioni esigue (singole e cumulate) e le operazioni con carattere di urgenza deliberate da funzioni aziendali in possesso dei necessari poteri (non dagli Organi aziendali).

Le suddette informazioni con riferimento alla sezione BancoPosta sono trasmesse anche alle funzioni *Compliance* e *Risk Management* di BancoPosta.

La Funzione *Risk Management* di BancoPosta riporta, nell'ambito del *Tableau de Bord* trimestrale esaminato dal Consiglio di Amministrazione e successivamente inviato alla Banca d'Italia, l'esito dell'attività di monitoraggio effettuata sulle attività di rischio e sulle esposizioni in essere con Parti Correlate e Soggetti Collegati (si veda paragrafo 4.5.1).

4.4.2 Obblighi Informativi sulle operazioni con parti correlate a sensi del Regolamento Consob

Gli obblighi informativi e di trasparenza richiesti dal Regolamento Consob per le Operazioni con Parti Correlate (ed i connessi aggiornamenti in caso di cambiamenti degli elementi informativi comunicati) sono differenti in considerazione di specifiche circostanze.

❖ Operazioni di maggiore rilevanza

A seguito dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza da parte di Poste Italiane o di una società del Gruppo Poste, comprese eventuali Delibere Quadro di maggiore rilevanza, Poste Italiane predispone, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998¹⁶, un Documento Informativo in conformità alle previsioni del Regolamento Consob.

Tale documento, unitamente al parere del Comitato, è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti della Consob, Parte III, Titolo II, Capo I, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione ovvero, qualora la delibera riguardi la presentazione di una proposta contrattuale, entro sette giorni dalla data di conclusione del contratto o del preliminare di contratto.

Nei casi di competenza o di autorizzazione dell'Assemblea dei soci, il medesimo documento informativo è messo a disposizione, unitamente al parere del Comitato, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

Il documento informativo e i pareri del Comitato sono trasmessi a Consob contestualmente alla diffusione al pubblico.

Nel caso in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato dal cumulo di più operazioni di minore rilevanza, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento. Nel caso in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato da un'operazione realizzata da una società del Gruppo Poste, i termini decorrono dal momento in cui Poste Italiane ha avuto informativa dell'operazione.

¹⁶ Qualora debba essere altresì predisposto un Documento Informativo ai sensi degli art. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti di Consob, può essere pubblicato un unico documento che contenga le informazioni ai sensi delle due normative, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili (si veda art. 5, Comma 6 del Regolamento CONSOB).

Qualora un'operazione con parti correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del T.U.F., nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le informazioni previste dall'articolo 6 del Regolamento Consob.

Per le Operazioni Ordinarie di maggiore rilevanza effettuate da Poste Italiane o dalle controllate, per le quali siano stati derogati gli obblighi di pubblicazione suddetti, restano fermi gli obblighi informativi previsti da:

- l'art.114, comma 1, del TUF;
- l'art. 154-ter del TUF e l'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob (si veda paragrafo 4.4.2.1);
- l'art. 13, comma 3 lettera c) del Regolamento Consob, che dispone che:
 - i) le società comunicano alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
 - ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le operazioni ordinarie;
 - iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista per le operazioni ordinarie.

❖ Operazioni di minore rilevanza

In conformità con il Regolamento Consob, non è previsto l'obbligo di comunicazione al mercato delle operazioni di minore rilevanza, ad eccezione delle operazioni concluse nonostante il parere contrario del Comitato. Poste Italiane mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti della Consob, Parte III, Titolo II, Capo I, un documento informativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che indica:

- la controparte;
- l'oggetto;
- il corrispettivo;
- le ragioni che, pur in presenza di un parere negativo dal Comitato, hanno indotto alla conclusione delle operazioni.

Nel suddetto termine di quindici giorni devono essere inoltre messi a disposizione del pubblico i pareri negativi rilasciati dal Comitato, in allegato al citato Documento Informativo o sul sito internet di Poste Italiane.

❖ Operazioni di fusione, scissione, aumenti di capitale, acquisizioni e cessioni

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, Poste Italiane sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 del Regolamento Consob per la redazione del documento informativo e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il

documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, Poste Italiane può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

❖ Operazioni con carattere d'urgenza

Fermi gli obblighi informativi previsti dall'art.5 del Regolamento Consob, per le operazioni con carattere d'urgenza, esentate dal rispetto degli iter deliberativi per le operazioni di minore e maggiore rilevanza, valgono gli obblighi informativi previsti dall'art.13, comma 6 del Regolamento.

4.4.2.1 Informativa Finanziaria

Ai sensi dell'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob, Poste Italiane inserisce, nella Relazione annuale e nella Relazione intermedia sulla gestione informazioni:

- sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento, anche mediante riferimento ai relativi documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi e indicando per ciascuna operazione (anche in forma tabellare) (i) il nominativo della controparte dell'operazione, (ii) la natura della relazione con la parte correlata, (iii) l'oggetto dell'operazione, (iv) il corrispettivo dell'operazione, e (v) ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio della Società;
- sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate - come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile - concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di Bilancio consolidato, anche se compiute dalle Controllate;
- su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

4.4.3 Segnalazioni di Vigilanza ai sensi della Disciplina Banca d'Italia

Per la sola operatività BancoPosta è applicabile la disciplina segnaletica prevista dalla Banca d'Italia.

La Disciplina della Banca d'Italia prevede che vengano periodicamente segnalate alla Banca d'Italia sia le attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati, sia le operazioni da questi ultimi effettuate con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

In virtù della normativa applicabile a BancoPosta sono segnalate alla Banca d'Italia:

- trimestralmente le attività di rischio¹⁷, secondo le soglie di importo definite dalla normativa segnaletica vigente, e le operazioni di maggiore rilevanza;
- annualmente le operazioni di importo non esiguo verso le Parti Correlate e i Soggetti Collegati.

¹⁷ Non sono applicabili a BancoPosta, ai sensi della Circolare 285/2013, i limiti prudenziali previsti dalla Circolare 263/2006.

4.5 Controlli di secondo e terzo livello sul processo

Tenuto conto della normativa prudenziale vigente applicata agli intermediari vigilati, Poste Italiane ha istituito e disciplinato processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti da BancoPosta verso Parti Correlate e Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto sono coinvolte le funzioni Risk Management, Compliance e Revisione Interna di BancoPosta secondo le responsabilità attribuitegli nel capitolo 3.

4.5.1 Monitoraggio della propensione al rischio

In merito alla propensione al rischio, non essendo applicabili a BancoPosta i limiti prudenziali disciplinati dalla Circolare 263/2006 di Banca d'Italia, Titolo V, Capitolo 5, Sezione II, il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane ha disposto che, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, venga effettuato un monitoraggio periodico delle attività di rischio in rapporto al patrimonio di vigilanza.

La responsabilità del monitoraggio è assegnata al Risk Management di BancoPosta, che ne riporta gli esiti nell'ambito del *Tableau de Bord* trimestrale.

5 Disposizioni per le controllate

Le società del Gruppo Poste elaborano e sottopongono all'approvazione dei propri competenti Organi di governo societario apposite procedure per la gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro unico di Poste Italiane, applicando presidi coerenti con quelli stabiliti dalle Linee Guida, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse, attenendosi alle seguenti disposizioni:

- a) i compiti che le normative di vigilanza assegnano agli amministratori indipendenti sono svolti dal Comitato di Poste Italiane;
- b) deve essere individuato un referente all'interno della società, con compiti di coordinamento nei rapporti con Poste Italiane;
- c) devono essere segnalate a Poste Italiane e sottoposte a parere del Comitato Poste Italiane tutte le operazioni con Parti correlate e Soggetti collegati di importo non esiguo;
- d) le società devono predisporre i flussi informativi interni per Poste Italiane con riguardo alle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico di Poste Italiane (si vedano i paragrafi 4.4.1 e 4.4.2).

Le società vigilate del Gruppo Poste, qualora in risposta alle disposizioni di vigilanza di pertinenza abbiano già adottato un proprio processo interno per la gestione degli iter autorizzativi delle operazioni con i componenti del Perimetro Unico di Poste Italiane, sono esclusivamente tenute a comunicare alla Capogruppo tutte le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi informativi previsti ai paragrafi 4.4.1 e 4.4.2.